

## CONTRATTO ESECUTIVO

### ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI E DI SUPPORTO ALL'ADOZIONE DEL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 – ID 2652

Affidamento, all'interno dell'AQ Consip Cloud Enabling L4 – ID 2652, del servizio finalizzato a individuare le aree di miglioramento e a definire un modello architetturale e organizzativo coerente con le priorità strategiche regionali – CUP F87H25002540009 - CIG BADD3ADCF1

#### INDICE

1.	DEFINIZIONI .....	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	4
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO .....	5
4.	EFFICACIA E DURATA .....	5
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO .....	5
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI E TRASFERIMENTO DI KNOW HOW .....	5
7.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ .....	6
8.	PENALI .....	6
9.	CORRISPETTIVI .....	7
10.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	7
11.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO .....	8
12.	SUBAPPALTO .....	8
13.	RISOLUZIONE E RECESSO .....	8
14.	FORZA MAGGIORE .....	8
15.	RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA .....	8
16.	TRASPARENZA DEI PREZZI .....	9
17.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	9
18.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	10
19.	FORO COMPETENTE .....	10
20.	RISERVATEZZA .....	10
21.	TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI .....	12
22.	CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA NIS2 .....	13
23.	PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI.. Errore. Il segnalibro non è definito.	
24.	MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA .....	13



## CONTRATTO ESECUTIVO

### TRA

La REGIONE LAZIO, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona del Direttore pro tempore Paolo Alfarone, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale, Direzione regionale "Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale", autorizzato alla firma giusta deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 478 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione"),

### E

**Business Integration Partners S.p.A.**, sede legale in Milano, Piazza San Babila n. 5 20122, capitale sociale Euro 24.371.043,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi codice fiscale e numero di iscrizione 03976470967, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato, in persona del procuratore e legale rappresentante Dott. Carlo Amoroso, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **McKinsey & Company, Inc. Italy** con sede legale in: 251 Little Falls Drive- City of Wilmington Delaware (USA) e sede secondaria in Piazza Duomo, 31 CAP 20122 Milano (MI), capitale sociale Euro 9.721,62, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00805970159, P. IVA 00805970159, domiciliata ai fini del presente atto in 251 Little Falls Drive- City of Wilmington Delaware (USA) e sede secondaria in Piazza Duomo, 31 CAP 20122 Milano (MI), e la mandante **Arthur D-Little S.p.A.** con sede legale in Milano (MI), Corso Monforte n. 54, capitale sociale Euro 575.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 03507770968, P. IVA 03507770968, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), Corso Monforte n. 54, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 16149 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

### PREMESSO CHE

- (A) Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 21/06/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 117 del 20/06/2023, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 16/05/2024.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (J) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (K) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (L) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: BADD3ADCF1

(M) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: F87H25002540009.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **1. DEFINIZIONI**

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
  - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
  - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

### **2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro con i relativi allegati;
  - il "Piano dei Fabbisogni e il "Piano Operativo" di cui alla Determinazione dirigenziale n. G02783 del 04/03/2026.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

### **3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei seguenti servizi:  
L4.S1: Fase 1 Assessment;  
L4.S2: Fase 2 Strategia di Migrazione;  
L4.S3: Fase 3 Studio di Fattibilità;  
L4.S4: Fase 4 PMO;  
come specificati nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo citati.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Annalisa Quaglia e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Valeria Raffaele.

### **4. EFFICACIA E DURATA**

- 4.1 Il contratto esecutivo ha una durata di ventitre mesi, decorrente dalla data dell'ultima firma, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13 e 14 dell'Accordo Quadro e dell'art. 13 del presente Contratto.

### **5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato Carlo Amoruso come Responsabile Unico delle Attività Contrattuali ed i seguenti Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi: Paolo Chiuchiolo e Cristina Tesone.
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati nel Capitolato Tecnico Generale.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione, eventualmente d'intesa con i soggetti istituzionali così come previsto dal CT Generale.
- 5.4 La Regione Lazio procede ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

### **6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI E TRASFERIMENTO DI KNOW HOW**

- 6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, nonché secondo quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.
- 6.2 Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, contestualmente al Kick-off meeting, il curriculum vitae delle risorse professionali individuate come referenti per l'erogazione e la gestione dei servizi previsti nell'ambito della fornitura.

- 6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere il trasferimento del know how in merito ai servizi offerti nel Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario dei medesimi servizi da parte dell'Amministrazione.
- 6.4 Nella fase finale della fornitura il Fornitore dovrà predisporre un Piano di Trasferimento (PTF), con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.5 Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare il passaggio di consegne a fine fornitura, per un periodo massimo di trenta giorni solari precedenti alla data di scadenza del presente Contratto Esecutivo, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.

## **7. VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

- 7.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

## **8. PENALI**

- 8.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 8.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 11 dell'Accordo Quadro.
- 8.3 Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 108/2021 e come meglio specificato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 4, comma 17, (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione AQ, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000,00 (euro diecimila /00).

- 8.4 Per la mancata conformità agli standard di sicurezza o agli obblighi di segnalazione, nonché per compensare eventuali perdite causate da violazioni della sicurezza si rimanda a quanto disposto dal d.lgs. n. 138/2024.

## **9. CORRISPETTIVI**

- 9.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni, è pari a euro 1.950.298,22 (Euro unmilionenovecentocinquantamiladuecentonovantotto/22) oltre IVA.
- 9.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "D" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe".

## **10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

- 10.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 9 viene emessa ed inviata dal Fornitore previa approvazione dei corrispondenti SAL con cadenza trimestrale, ad eccezione del primo SAL le cui attività rendicontate saranno afferenti al periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e il 31/03/2026. La consuntivazione delle attività viene effettuata secondo le modalità previste al par. 5.4 del Piano dei Fabbisogni.
- 10.2 Tenuto conto di quanto previsto al par.5 del Piano Operativo, gli importi eventualmente non consuntivati nel 2026 saranno oggetto di compensazione nelle annualità successive.
- 10.3 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro. Nell'ambito dei SAL di rendicontazione, il pagamento delle prestazioni rese dalle società mandanti del RTI sarà effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza.
- 10.4 Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il Fornitore, ove applicabile, può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali erogate in modalità continuativa, progettuale e a corpo (ad eccezione quindi delle prestazioni da erogarsi a consumo) un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente) presente nel Piano di Lavoro.
- 10.5 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
- 10.6 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

## **11. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

- 11.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

## **12. SUBAPPALTO**

- 12.1 Per la fornitura in oggetto non è previsto subappalto.

## **13. RISOLUZIONE E RECESSO**

- 13.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 13 e 14 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.
- 13.2 L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto in caso di gravi o ripetute violazioni degli standard di sicurezza, così come previsto dal d.lgs.n. 138/2024.

## **14. FORZA MAGGIORE**

- 14.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra
- 14.2 Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 14.3 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 14.4 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

## **15. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

- 15.1 L'affidatario ha prodotto la polizza assicurativa secondo le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro.

## **16. TRASPARENZA DEI PREZZI**

- 16.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 16.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

## **17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 17.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 17.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.
- 17.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra Richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
- 17.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

- 17.6 L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 17.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 17.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

- 18.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 27 dell'Accordo Quadro.

## **19. FORO COMPETENTE**

- 19.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## **20. RISERVATEZZA**

- 20.1 Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti all'Amministrazione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Al fine di meglio identificare le "Informazioni riservate", le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi data e/o informazione che

l'Amministrazione trasmetterà al Fornitore durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

- a) per iscritto e/o
- b) attraverso la consegna di materiale e/o
- c) attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o
- d) attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

20.2 Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti all'Amministrazione e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; knowhow; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.

20.3 Il Fornitore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza.

20.4 Conseguentemente si obbliga a:

- i. gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- ii. limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- iii. non utilizzare le Informazioni riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;
- iv. non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Committente;
- v. non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- vi. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

20.5 Il Fornitore, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del Contratto, comunicare Informazioni riservate a terzi, dovrà preventivamente essere autorizzato dall'Amministrazione e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

20.6 Il Fornitore non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate.

20.7 Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

- i. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che il Fornitore si renda inadempiente al Contratto;
- ii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;

- iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- iv. il Fornitore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, il Fornitore ne dia notizia scritta all'Amministrazione.

## **21. TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI**

- 21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del Contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili.
- 21.2 Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta dall'Amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita all'operatore economico ai fini della sottoscrizione del presente contratto.
- 21.3 I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali).
- 21.4 Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, il Fornitore tratterà i dati personali per conto dell'Amministrazione in qualità di Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'articolo 28 GDPR.
- 21.5 La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato A) al presente Contratto e parte integrante dello stesso, nomina la Società, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 21.6 Con la sottoscrizione del contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento, nonché a sottoscrivere l'atto di nomina di cui all'Allegato (Allegato A) contestualmente al contratto e comunque entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di stipula del contratto stesso.

- 21.7 Sottoscritto l'atto, il Fornitore garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello incaricato per l'esecuzione del Contratto.

## **22. CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA NIS2**

- 22.1 Il Fornitore deve dimostrare di essere conforme alla direttiva NIS2. Tutte le misure di sicurezza rilevanti della direttiva NIS2 devono essere implementate e dimostrabili su richiesta.
- 22.2 Il Fornitore deve provvedere all'esecuzione regolare di analisi del rischio riguardanti la sicurezza dei sistemi ICT. I risultati di queste analisi devono essere messi a disposizione della Regione Lazio, e devono essere attuate le misure necessarie per mitigare i rischi.
- 22.3 Il Fornitore deve implementare le misure tecniche e organizzative adeguate, come firewall, IDS, crittografia e aggiornamenti regolari del software, garantendo aggiornamenti e tecnologie di sicurezza efficaci e regolari.
- 22.4 Per quanto riguarda le misure rigorose di controllo degli accessi ai sistemi e ai dati, l'accesso deve essere consentito solo alle persone autorizzate, con revisione e documentazione regolari delle autorizzazioni.
- 22.5 Tutti gli incidenti che riguardano la sicurezza dei sistemi e che potrebbero avere un impatto sul cliente devono essere segnalati immediatamente. La prima notifica deve avvenire entro 24 ore dalla scoperta, seguita da un rapporto completo entro una settimana.
- 22.6 Il Fornitore deve collaborare nella gestione degli incidenti, nell'investigazione e risoluzione degli incidenti di sicurezza. Il Fornitore deve, altresì, fornire tutte le informazioni e risorse necessarie per contenere l'incidente e prevenire eventi simili.
- 22.7 Il Fornitore deve eseguire regolarmente audit, comunicando i risultati e attuando rapidamente le misure correttive se necessario.
- 22.8 La Regione Lazio ha il diritto di eseguire audit per verificare la conformità ai requisiti della NIS2. Il Fornitore deve garantire l'accesso a documenti, sistemi e strutture rilevanti.
- 22.9 Il Fornitore deve garantire regolare formazione del personale sugli standard di cybersicurezza e sulla NIS2, almeno una volta all'anno, con prove disponibili su richiesta.
- 22.10 Il Fornitore deve garantire la sensibilizzazione del personale alle minacce.

## **23. CLAUSOLA IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ E RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE**

- 23.1 Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 198, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la redazione e la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ove soggetto a tale adempimento in ragione della propria dimensionale aziendale.

## **24. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

- 24.1 La Regione Lazio può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti

- di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
- 24.2 La Regione Lazio può apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
- 24.3 La Regione Lazio potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno Classificazione del documento: Consip Public Accordo Quadro ex art.54, comma 3, del D.lgs. n.50/2016, suddiviso in 10 lotti, per l'affidamento di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2652- Lotto 4 rispetto di tale previsione normativa.
- 24.4 Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, la Regione Lazio potrà imporre al fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) o comma 2 e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto  
Roma, lì 25/03/2026

---

(per l'Amministrazione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Verifiche di conformità, Art. 8 Penali, Art. 9 Corrispettivi, Art. 10 Fatturazione e pagamenti, Art. 11 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 12 Subappalto, Art. 13 Risoluzione e Recesso, Art. 14 Forza Maggiore, Art. 15 Responsabilità civile, Art. 16 Trasparenza dei prezzi, Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 19 Foro competente, Art. 20. Riservatezza, Art. 21 Trattamento dei dati riservati, Art. 22 Conformità alla direttiva NIS2, Art. 23 Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, Art. 24 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Letto, approvato e sottoscritto  
Roma, lì 24/03/2026

Carlo Amoruso  
(per il Fornitore)